

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI VERBANIA



(logo da disegno dell'autore, Avv. Lorenzo Rotondi,
riproduzione vietata)

In allegato viene fornito modulo per la richiesta di rinvio/fissazione di orario dell'udienza ai sensi degli articoli 3, 4 e 6 del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 25/01/2012, nonché copia del Protocollo stesso.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere depositato, unitamente alla documentazione necessaria.

Per quanto concerne il Tribunale il deposito dovrà avvenire o a mezzo PCT ovvero mediante deposito al SUC.

Per quanto concerne gli uffici dei giudici di pace, ferma la possibilità del deposito diretto, si forniscono i numeri di fax per l'eventuale spedizione:

Giudice di Pace di Verbania: 0323.555765.

Giudice di Pace di Domodossola: 0324.249572

Giudice di Pace di Arona: 0322.47683

Giudice di Pace di Omegna: 0323.62285

È vivamente raccomandata la comunicazione dell'istanza anche ai colleghi costituiti.

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI VERBANIA



(logo da disegno dell'autore, Avv. Lorenzo Rotondi,
riproduzione vietata)

Tribunale di Verbania
G.I. _____

Ufficio del Giudice di Pace
Di _____
Giudice _____
Via Fax _____

Avv. _____
Via email/fax _____

**Richiesta di rinvio / fissazione orario dell'udienza ex art. 3, 4 e 6 Protocollo di
Intesa del 25/01/2012**

Il / La sottoscritto/a avv./dott. _____ difensore di
_____, parte nel procedimento nr. _____ RG, G.I.
_____, udienza del _____, ore _____

Premesso

- Che il / la sottocritta (barrare la casella interessata)
 - o Ricorrono impedimenti relativi allo stato di gravidanza;
 - o Ricorrono gravi necessità riguardanti i figli;
 - o Ricorrono esigenze di allattamento;
 - o Ricorrono disabilità e/o condizioni di salute particolari proprie / di familiare (cancellare quanto non di interesse)
- Che in virtù degli artt.3, 4 e 6 del Protocollo di intesa sottoscritto in data 25/01/2012 dal Tribunale di Verbania, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verbania, dalla Commissione Pari Opportunità dell'Ordine di Verbania, dagli Uffici del Giudice di Pace di Verbania, Domodossola, Arona e Omegna, ciascuna delle situazioni sopra rappresentate è motivo affinché venga presa in considerazione una richiesta di trattazione del processo ad orario specifico o di rinvio di udienza o di precedenza nell'ordine di trattazione dell'udienza per l'avvocato civilista.

Tanto premesso il / la sottoscritto / a

Chiede (barrare la casella interessata)

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI VERBANIA



(logo da disegno dell'autore, Avv. Lorenzo Rotondi,

riproduzione vietata)

- La trattazione dell'udienza chiamata per la causa nr. _____ RG, G.I. _____, del _____ ore _____, alle ore _____ dello stesso giorno;

- Il rinvio dell'udienza del _____, chiamata per la causa nr. _____ RG, G.I. _____, del _____ ore _____, ad altra data;
- La trattazione dell'udienza chiamata per la causa nr. _____ RG, G.I. _____, del _____ ore _____, con precedenza rispetto alle altre in calendario;

Il tutto in conformità a quanto previsto dal sopracitato Protocollo, artt. 3, 4 e 6.

Con osservanza

Avv/dott. _____

_____ li _____

Si allega

- 1) Certificato medico (consigliato)
- 2) Protocollo di Intesa 25/01/2012 (consigliato)

ORDINE DEGLI AVVOCATI di VERBANIA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

C.so Europa n. 3 – 28922 VERBANIA

Tel. 0323 503872 – Telefax 0323 557548

E-mail. verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it

PROTOCOLLO DI INTESA PER LE UDIENZE CIVILI A TUTELA DELLA GRAVIDANZA, DELLA GENITORIALITA' ED IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'

Per la promozione di "strategie condivise" finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell'esercizio della professione forense, nel rispetto e nel riconoscimento del valore che si deve attribuire alla diversità.

TRA

- Tribunale di Verbania
- Uffici del Giudice di Pace di Verbania, Domodossola, Omegna, Arona
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania
- Commissione Pari Opportunità dell'Ordine

Visti:

- gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione italiana;
- gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- gli articoli 1 e 2 del Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa;
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
- la Legge del 8 marzo 2000, n.53 ed in particolare l'art. 9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il Decreto Legislativo del 9 luglio 2003 n.216 attuativo della Direttiva 2000/78/CE che vieta qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, basata su religione, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale.
- il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dal Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115;- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il Decreto Legislativo del 30 maggio 2005, n. 145, di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il Decreto Legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";
- La Legge del 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Il D. Lgs. N. 5 del 25 gennaio 2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;
- Il Codice Deontologico Forense;
- l'art 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da O.U.A., UCPI, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13-12-2007,

PREMESSO

che le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare una effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- ritengono fondamentale garantire nell'esercizio della professione forense il superamento di ogni forma discriminatoria legata a qualsivoglia forma di disabilità;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di uomini e donne;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità, della disabilità, ed alla realizzazione dei principi di parità;
- che tutte le parti ritengono necessaria una sinergia tra le stesse nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di collaborazione;
- che tutte le parti intendono garantire sempre l'efficienza e l'andamento della Giustizia, così come la salvaguardia del diritto alla difesa dell'assistito, mediante la costruzione di un percorso condiviso di assunzione di impegni tra i reciproci soggetti sottoscrittori.

Tutto ciò premesso il Tribunale di Verbania, gli Uffici dei Giudici di Pace di Verbania, Domodossola, Omegna, Arona, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, promotrice ed ispiratrice del protocollo "de quo", si impegnano in particolare a **promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa:**

- 1) Il Giudice, nel periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. n.151/2001 e successive modificazioni, ossia nel periodo compreso tra 2 mesi antecedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse, su richiesta della donna avvocato, previa presentazione del certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, fissa l'udienza o disporrà il rinvio della causa a data successiva a detto periodo, salvo nei procedimenti indicati nel **CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI** (Approvato dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007 nr. 749 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 4 gennaio 2008)

Ossia nei procedimenti relativi:

- a) A provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell'art.19 D.lgs n.5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, al alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento dei minori;
 - b) Alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della L.n.300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n.165/2001;
 - c) Controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art.92, comma 2, del R.D. nr.12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
 - e) Alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziari;
 - f) Alla materia elettorale;
- 2) Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D.Lgs. 151/2001 il motivo del rinvio dovrà essere documentato con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.
 - 3) Al di fuori dei casi indicati ai precedenti numeri 1 e 2 il Giudice, ove ricorrano impedimenti connessi allo stato di gravidanza e/o gravi necessità riguardanti i figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita,

e la condizione di allattamento, su richiesta del difensore, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, prenderà in considerazione una richiesta di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio d'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo.

- 4) Al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocate e delle praticanti in stato di gravidanza o nel periodo del puerperio, il Giudice concederà alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze.
- 5) Le cancellerie e gli Avvocati per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore ed alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli.
- 6) Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, proprie o dei familiari, abbiano necessità di uguale attenzione.
- 7) Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente protocollo **non** opereranno per le udienze in cui l'assistenza tecnica dell'avvocato e praticante abilitato non sia prevista come obbligatoria.

Verbania li, 25/01/2012
Il Presidente del Tribunale di Verbania
(dott. Massimo Terzi)

Massimo Terzi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verbania
(avv. Bruno Stefanetti)

Bruno Stefanetti



Il Giudice di Pace di Verbania
(avv. Luigi Paganì)

Luigi Paganì

Il Giudice di Pace di Arona
(avv. Fabrizio Bertozzi)

Fabrizio Bertozzi

Il Giudice di Pace di Domodossola
(avv. SALVATORE MANFROTTO)

Salvatore Manfrotto

Il Giudice di Pace di Omegna
(avv. Silvia Cristina Terracciano)

Silvia Cristina Terracciano

La Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania
(avv. Maria Grazia Daverio)

Maria Grazia Daverio